

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DENOMINATA “.....”

PARTE I

COSTITUZIONE E SCOPI DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Art. 1 - Costituzione - denominazione

1. È costituita per iniziativa del Fondatore Costituente, **Comune di Siena** e con il coinvolgimento dei Fondatori Costituenti:

“.....”

“.....”

la **Fondazione di partecipazione denominata “.....”** (Comunità Energetica Rinnovabile), (di seguito indicata come Fondazione), avente finalità di pubblica utilità per la tutela dell’ambiente, il risparmio energetico, la diffusione delle fonti di energia rinnovabile, la produzione di energia sul territorio, l’autosufficienza energetica, come meglio precisato ai successivi articoli del presente Statuto.

2. La Fondazione persegue finalità di pubblica utilità, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

5. La Fondazione può rappresentare un insieme di configurazioni di autoconsumo (C.E.R. Territoriali¹), che a loro volta possono rappresentare l’insieme dei soci produttori e consumatori facenti parte di una specifica configurazione di autoconsumo condiviso sotto la stessa cabina primaria.

6. La Fondazione è disciplinata dalle norme del presente Statuto, e del Codice Civile, dalle altre norme di legge in quanto applicabili.

Art. 2 - Sede

1. La Fondazione ha sede legale in Siena, Il Campo n. 1, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Persone Giuridiche.

2. Possono essere costituiti uffici o sedi secondarie in attuazione delle finalità della Fondazione senza che questo implichi modifica del presente Statuto ed è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non costituisce modifica del presente Statuto ed è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 - Oggetto Sociale

1. L’oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari, promuovendo la realizzazione di nuova energia da fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici dei soci.

2. La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale, ovvero di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni e all'utilizzazione accorta e razionale dell'ambiente e delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

¹C.E.R. Territoriali sono le configurazioni di autoconsumo che fanno capo al soggetto giuridico

Art. 4 - Scopi

1. La Fondazione ha lo scopo di costituire una Comunità Energetica Rinnovabile giuridicamente autonoma, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 199/2021, che possa essere il soggetto giuridico tramite il quale possano istituirsi configurazioni di Comunità Energetiche Rinnovabili promosse da iniziative di Enti territoriali e Autorità Locali, ivi incluse le Amministrazioni Comunali, Enti di Ricerca, Enti Religiosi, del Terzo Settore e di Protezione Ambientale, Associazioni, Cooperative, Consorzi e PMI.

2. La Fondazione persegue tali scopi esercitando, a titolo di esempio, una o più delle seguenti attività:

- a) organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Fondazione, oppure nella disponibilità e sotto il controllo della stessa;
- b) supportare le singole iniziative locali mirate alla nascita/sviluppo di una configurazione di Comunità Energetica Rinnovabile promossa/sviluppata da un socio della Fondazione;
- c) gestire i rapporti con il GSE;
- d) monitorare produzione e consumi dei partecipanti con finalità di verifica e rendicontazione;
- e) accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i partecipanti alla suddetta Fondazione permettendo che agli stessi conseguano i relativi benefici anche economici;
- f) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 199/2021;
- g) svolgere tutte le attività ed erogare tutti i servizi previsti alla lettera f), comma 2 dell'art. 32 del D.lgs. 199/2021;
- h) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.

Art. 5 - Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Per conseguire i propri obiettivi la Fondazione potrà inoltre svolgere:

- a) attività di promozione all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- b) l'individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;
- c) il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
- d) la pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
- e) la promozione dell'attività della Fondazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- f) l'adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con Enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività della Fondazione;
- g) l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;
- h) la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

2. La Fondazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dello Scopo statutario.

3. In via strumentale e sussidiaria la Fondazione potrà svolgere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e ogni altra iniziativa necessaria per il raggiungimento dei suoi scopi, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

4. La Fondazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119, DL 34/2020 (decreto Rilancio) e dell'art. 16-bis, DPR 917/86 (TUIR) e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri scopi, ivi compresa la vendita di energia e l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie. Avuto riguardo agli scopi della Fondazione, e particolarmente avuto riguardo al fatto che la stessa utilizza anche fondi e risorse pubbliche eventualmente provenienti dai Partecipanti o da altre istituzioni pubbliche, ogni forma di trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità ai Partecipanti dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale per tempo vigente.

Art. 6 - Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice civile e della legislazione speciale in materia.

PARTE II

FINANZE E PATRIMONIO

Art. 7 - Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di dotazione

a) formato dai conferimenti in denaro, in titoli, in beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Costituenti o da altri Partecipanti, ed espressamente assegnati al Fondo di dotazione;

b) da tutti i beni, mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, ivi compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto ed espressamente assegnati al Fondo di dotazione;

c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

d) dagli avanzi della gestione che, con specifica delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;

e) da contributi espressamente attribuiti al Fondo di dotazione dalla Unione Europea, da altre Organizzazioni Internazionali o Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici.

Il fondo di dotazione iniziale è costituito dal conferimento di una somma di denaro del valore pari a € (...../00), come di seguito:

-€ (...../00) da ciascun Fondatore tramite bonifici bancari effettuati sul conto corrente dedicato del Notaio rogante, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, lettera b) della Legge numero 147 del 27 dicembre 2013.

Art. 8 Fondo di gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione, destinato al funzionamento della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi, è composto:

- a) dal contributo annuo versato dai soci Fondatori nella misura che stabilirà il CDA
- b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- c) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate ad incrementare il Patrimonio e il Fondo di Dotazione;
- d) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- e) dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori, dai Partecipanti e dai Sostenitori;
- f) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Art. 9 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Entro il mese di dicembre dell'anno precedente l'esercizio di riferimento, il Consiglio di Amministrazione deve predisporre il bilancio economico di previsione e approvare lo stesso, mentre il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso deve essere predisposto ed approvato entro il 30 (trenta) aprile successivo.
2. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa al bilancio.
3. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.
5. Dovranno, in particolare, essere evidenziate autonomamente e separatamente le risultanze economiche dell'utilizzo dei fondi eventualmente gestiti in amministrazione separata.
6. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti dei relativi poteri, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni solo nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
7. Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti prioritariamente rispetto a qualsiasi altro utilizzo e, quindi, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività, o ad eventuale incremento del patrimonio.
8. La Fondazione non può distribuire utili o avanzi di gestione sotto alcuna forma, non ché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione, a meno che la distribuzione non siano imposte per legge.

PARTE III

MEMBRI DELLA FONDAZIONE –ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALIFICA

Art. 10 - Soci Fondatori

1. Si considerano soci Fondatori (altresì detti “Promotori” o “Promotori Locali”) quelli Costituenti e quelli Aderenti.
2. È Socio Fondatore Costituente ogni socio sottoscrittore dell’Atto Costitutivo.
3. Sono Soci Fondatori Aderenti, gli Enti territoriali e Autorità Locali, ivi incluse le Amministrazioni Comunali, gli Enti di Ricerca e Formazione, gli Enti Religiosi, quelli del Terzo Settore e di Protezione Ambientale, le Associazioni, le Cooperative, i Consorzi, le PMI, nonché le Amministrazioni Locali contenute nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che intendano promuovere la nascita e/o lo sviluppo di una configurazione di autoconsumo diffuso C.E.R. a livello locale, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui verranno realizzati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a) Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (nel seguito Decreto CACER), che condividono le finalità della Fondazione, che siano in possesso dei requisiti specifici per l’accesso in una Comunità Energetica Rinnovabile e che aderiscono alla Fondazione entro 24 mesi dalla data di costituzione della presente Fondazione.
3. I Fondatori Aderenti sono i soggetti che danno vita ad un potenziale raggruppamento di autoconsumo diffuso la cui rilevanza sarà valutata dal Consiglio di Amministrazione.
4. I Fondatori Aderenti avranno la governance sulla definizione delle modalità di gestione dei benefici economici e sociali generati dal gruppo di soci che apporteranno.
5. La partecipazione alla Fondazione come Fondatore richiede un conferimento iniziale il cui ammontare e modalità saranno stabilite nel Regolamento Generale.
6. La domanda di adesione come Fondatore Aderente dovrà essere inoltrata alla Fondazione tramite i moduli messi a disposizione della stessa, e vagliata dal Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà valutare in base alla congruità dei soci coinvolti territorialmente, ed entro 90 gg formalizzare l’esito tramite comunicazione scritta al richiedente.
Qualora fosse espresso parere negativo lo stesso sarà adeguatamente motivato.
7. I Fondatori possono, in qualsiasi momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempiere alle eventuali obbligazioni assunte richiedendo la cancellazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata o PEC. La cancellazione ha effetto dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione che sarà tenuto ad accogliere tale richiesta entro 30 giorni, sempre che il richiedente abbia adempiuto alle obbligazioni assunte con la Fondazione.
8. L’esclusione di un Fondatore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri della Fondazione aventi diritto di voto in caso di grave e reiterato inadempimento agli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto quali, in via esemplificativa e non tassativa:
 - una condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
 - comportamenti contrari al dovere di prestazioni non patrimoniali;

- comportamenti contrari alle previsioni e agli obblighi statutari.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo nei casi di:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;

- apertura di procedure di liquidazione;

- fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali

Art. 11 - Soci Ordinari

1. Possono richiedere ed ottenere la qualifica di Soci Ordinari, le persone fisiche, le piccole e medie imprese a condizione che la partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale, e Associazioni di diritto privato, gli Enti religiosi, quelli del Terzo Settore e di Protezione Ambientale.

Ogni Socio Ordinario, in possesso dei requisiti specifici, potrà essere iscritto alla Fondazione tramite un Promotore (Costituente o Aderente) della configurazione di riferimento, o come socio producer/prosumer o come socio consumer.

2. La domanda di adesione come Socio Ordinario dovrà essere inoltrata al Promotore Locale o in mancanza del primo, alla Fondazione tramite i moduli messi a disposizione della stessa, e vagliata dal Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà valutare la stessa entro 90 gg e formalizzare l'esito tramite comunicazione scritta al richiedente.

Qualora fosse espresso parere negativo lo stesso dovrà essere adeguatamente motivato.

3. La partecipazione alla Fondazione come socio ordinario è totalmente gratuita, consente l'uscita in qualsiasi momento senza alcun costo e non richiede alcun tipo di onere.

4. I soci ordinari possono altresì contribuire alla vita della medesima Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi mediante volontari contributi in denaro, annuali o pluriennali o con l'attribuzione di diritti reali, beni materiali o immateriali, ovvero con un'attività, anche professionale, o in qualità di consumatori.

Art. 12 - Sostenitori

1. Il Consiglio di Amministrazione può ammettere quali Sostenitori anche le persone fisiche e giuridiche che, pur non essendo in possesso dei requisiti specifici per l'accesso in una Comunità Energetica Rinnovabile, intendono sostenere le finalità della Fondazione, applicando le medesime condizioni di ammissione, recesso ed esclusione già previste per i Soci Ordinari.

2. I Sostenitori possono partecipare ai servizi della Fondazione che non siano riservati ai Soci Fondatori e/o Ordinari, secondo le regole stabilite, nel rispetto del presente Statuto, dal Consiglio di Amministrazione.

3. I Sostenitori possono essere convocati, con funzioni consultive ed informative.

4. I Sostenitori possono richiedere al Consiglio di Amministrazione il riconoscimento del ruolo di Promotore al fine di agevolare l'iscrizione alla Fondazione di Soci Ordinari ad essi afferenti. Tuttavia, tale riconoscimento non conferisce ai Sostenitori alcun diritto di voto o di governance sui benefici apportati dal gruppo di Soci Ordinari apportati.

Art. 13 - Prerogative dei Soci

1. La Comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale).
2. I membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con e senza personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito, anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
3. La qualifica di Socio della Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto ad esserne parte attiva, nel generale obiettivo della Fondazione di possedere una base partecipativa più larga possibile.
4. la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
5. Inoltre, tutti i soggetti:
 - a) individuano univocamente nella Fondazione il soggetto Referente delegato responsabile dell'immissione in rete e della valorizzazione economica dell'energia elettrica degli impianti di produzione le cui immissioni rilevano ai fini della quantificazione dell'energia elettrica condivisa.
 - b) I medesimi soci delegano, inoltre, la Fondazione quale soggetto responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e del relativo valore economico secondo i dati del distributore locale e possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita, come stabilito dallo specifico regolamento.

Art. 14 - Recesso

1. È ammessa per i soci la facoltà di recesso in ogni momento da comunicarsi al Consiglio di Amministrazione mediante PEC o altro mezzo avente valore equipollente, come di seguito:
 - a) Per i soci Fondatori il recesso produce effetto a partire dall'esercizio successivo alla comunicazione.
 - b) Per i soci consumer il recesso produce effetto immediato dal punto di vista associativo dal momento della comunicazione, tuttavia, ai fini del calcolo dell'energia condivisa dal socio si dovrà attendere la chiusura della pratica sul portale del GSE, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

c) Per i soci prosumer il recesso produce effetto a partire dall'esercizio successivo alla comunicazione.

Art. 15 - Esclusione

1. L'Assemblea dei Soci Fondatori, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, decide l'eventuale esclusione dei Soci.
2. L'esclusione del Socio può essere deliberata solo per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa, si indicano: a) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; b) comportamento contrario al dovere di eseguire le eventuali prestazioni non patrimoniali.
3. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche a seguito di: a) trasformazione, fusione e scissione; b) trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione; c) apertura di procedure di liquidazione.
4. I medesimi sono esclusi di diritto in caso di: a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; b) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Art. 16 - Diritti degli esclusi e receduti

1. L'esclusione e il recesso non comportano alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati.
2. Gli esclusi e i receduti non possono avanzare alcun diritto o pretesa rispetto al patrimonio della Fondazione.

PARTE IV

ORDINAMENTO

Art. 17 - Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Presidente della Fondazione;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) Il Direttore generale;
 - d) l'Assemblea dei Soci Fondatori;
 - f) il Comitato Scientifico;
 - g) l'Organo di Revisione.

Art. 18 - Il Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è nominato, per la prima volta in atto costitutivo e rimane in carica per tre anni. Alla scadenza del termine di tre anni il Presidente sarà indicato dal socio fondatore costituente Comune di Siena.
2. Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione, svolge il ruolo di Referente della Fondazione e delle Comunità Energetiche Rinnovabili, ed è il soggetto responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa. In alternativa, è consentito al CDA nominare quale Referente e responsabile del riparto energia altro soggetto.
3. Il Presidente esercita, inoltre, poteri di indirizzo, promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, soggetti anche imprenditoriali pubblici o privati ed ogni altro organismo anche estero o sovranazionale, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione stessa.

Art. 19 - Il Consiglio di Amministrazione: Composizione - Nomina - Cessazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto, in numero dispari, da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri, tenendo conto delle adesioni di altri Enti Locali in modo da assicurare la governance pubblica.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea dei Soci Fondatori assicurando la presenza del 50% approssimato all'unità superiore tra i rappresentanti degli Enti Pubblici presenti. Nel caso in cui gli Enti Pubblici presenti non siano in numero sufficiente per garantire la soglia di maggioranza sopra indicata sarà prerogativa del Socio fondatore Comune di Siena nominare i membri mancanti.
3. A titolo transitorio, nelle more della convocazione dell'Assemblea dei Soci Fondatori, il Consiglio di Amministrazione sarà monocratico, nominato dal Fondatore Costituente Comune di Siena.
4. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione. Tutti i componenti restano in carica per tre anni e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo anno successivo alla nomina. Per il primo esercizio e in caso di assenza di altri Fondatori pubblici e privati, oppure di difficoltà oggettiva alla nomina del Consiglio con le modalità sopra indicate, la nomina dei Consiglieri mancanti sarà effettuata dal Fondatore Costituente Comune di Siena.
5. Il Presidente almeno 60 giorni prima della data di scadenza del mandato dei componenti del Consiglio provvede a richiedere ai soggetti o organi previsti le nomine di propria spettanza. Essi devono provvedere, entro 40 giorni dal ricevimento della comunicazione, ad indicare i nominativi di loro spettanza. Nel caso in cui il potere di nomina sia attribuito congiuntamente a più soggetti, ove essa non avvenga nel termine previsto, entro i quindici giorni seguenti ciascun soggetto potrà indicare all'Assemblea dei soci Fondatori un nominativo di sua scelta; fra i nominativi così indicati l'Assemblea dei soci Fondatori procederà alla nomina. Nel caso in cui taluno dei soggetti titolari del potere di nomina non provveda alla stessa nei termini indicati, ad essa provvederà l'assemblea dei soci Fondatori.
6. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati e possono essere revocati dal soggetto o organo che li ha nominati solo per giusta causa.

7. In caso di revoca o dimissioni il soggetto o organo che ha nominato il membro dimessosi o revocato deve provvedere alla nomina, secondo i criteri del presente statuto, del sostituto che dura in carica fino alla scadenza prevista per il Consiglio.

Art. 20 - Il Consiglio di Amministrazione – Decadenza ed Esclusione

1. L'individuazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, da parte dei Soci Fondatori, deve essere effettuata sulla base del possesso di titoli di studio posseduti e della competenza, fermo restando le cause di inconferibilità previste dall'art. 3 del D.lgs. 39/2013 e ss.mm.ii.

2. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione: a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei Regolamenti emanati; b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione; c) essere in situazione di potenziale conflitto di interesse.

3. L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea dei Soci Fondatori.

Art. 21 - Il Consiglio di Amministrazione - Poteri e competenze

Il Consiglio di Amministrazione:

1. Stabilisce gli indirizzi generali della Fondazione ed i relativi programmi, nell'ambito degli scopi statutari delle attività di cui agli artt. da 3 a 6;

2. Al Consiglio di Amministrazione sono affidati i pieni poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, ed a titolo esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione:

a) approva il bilancio preventivo dell'anno successivo e il bilancio consuntivo dell'anno precedente;

b) delibera i regolamenti necessari alla gestione della Fondazione e il Codice Etico e delibera altresì il piano triennale delle opere, ed il piano attuativo annuale;

c) dispone l'impiego dei fondi secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;

d) decide l'accettazione di qualsiasi conferimento di natura economico-patrimoniale con riferimento a titolo di esempio a: contributi, erogazioni, elargizioni, donazioni, lasciti di valore, nonché acquisti e alienazioni dei beni immobili e mobili;

e) delibera sull'instaurazione e la cessazione di rapporti di lavoro dei dipendenti e/o collaboratori professionali della Fondazione;

f) delibera in merito alla stipulazione ed alla approvazione di mutui ed aperture di credito, nonché relativamente ad ogni operazione bancaria utile per il raggiungimento delle finalità statutarie;

g) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti pubblici o privati;

h) nomina un Presidente e due Vicepresidenti tra i suoi membri, potendo delegare ad essi o ad altri Consiglieri parte delle proprie attribuzioni;

i) accerta l'eventuale impossibilità di perseguire gli scopi della Fondazione;

l) può nominare e revocare un Direttore, al quale può delegare, mediante procura, parte delle proprie attribuzioni ed attribuire compiti;

- m) accerta la sussistenza dei requisiti dei Soci Fondatori Costituenti, Soci Fondatori Aderenti e Soci Ordinari di cui agli artt. 9-10 e 11 del presente Statuto;
 - n) stabilisce le linee guida per assumere la qualifica di Sostenitore della Fondazione e procedere alle relative nomine;
 - o) definisce le linee di indirizzo per la destinazione della quota eccedentaria di tariffa premio come disciplinato all'art.
 - p) delibera sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione per il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
 - q) propone all'Assemblea dei Soci Fondatori le modifiche al presente Statuto;
 - r) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione, alla nomina dei Liquidatori, alle modalità di svolgimento della stessa e alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto della legge e del presente Statuto;
 - s) approva tutti gli ulteriori atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non compresi nelle lettere precedenti.
3. Le attività di gestione che La Fondazione non è in grado di svolgere tramite i suoi organi (a titolo esemplificativo e non tassativo: l'implementazione di sistemi applicativi informatici, la gestione contabile, la gestione marketing e web, verranno affidati tramite un contratto di servizio ad una società, che dovrà, in ottemperanza alle linee di indirizzo dell'Assemblea dei Soci Fondatori, e a quanto sancito dal Regolamento, prevedere che le prestazioni non rappresentino un costo per nessuno dei Soci della Fondazione e siano attribuite a condizioni di mercato favorevoli e convenienti per la Fondazione, usufruendo dei contributi e incentivi GSE, dei ricavi maturati dall'attività stessa della Fondazione e/o tramite versamenti dei soci o sostenitori.
4. La partecipazione al Consiglio di Amministrazione è gratuita.

Art. 22 - Il Consiglio di Amministrazione - Convocazione e modalità di svolgimento

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di uno dei componenti, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire 2 (due) giorni prima della data fissata.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.
3. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione, anche in mancanza di regolare convocazione, è validamente costituito in forma totalitaria, quando siano presenti tutti i componenti.
5. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in audio/video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
6. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.
7. Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, l'Organo di Revisione. Il Consiglio di Amministrazione nomina al proprio interno un segretario della riunione.

8. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Salvo quanto sottoindicato, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione.

9. Le deliberazioni di cui all'art 20 lettere o) e p) devono essere assunte con votazione unanime di tutti i componenti.

10. Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art. 23 - Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Presidente della Fondazione, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, fra una rosa di esperti predisposta dai Fondatori.

2. Il Direttore Generale resta in carica sino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina ed è rinnovabile.

3. Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

4. Risponde del proprio operato innanzi agli organi collegiali della Fondazione.

5. Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché all'organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione e procedendo alla verifica dei risultati;

- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente;

- cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Amministrazione;

- predispone budget previsionali;

- propone la nomina di esperti per settori di intervento.

Art. 24 - L'Assemblea dei Soci Fondatori

1. L'Assemblea dei Soci Fondatori è costituita da tutti i Soci Fondatori.

2. essa svolge le seguenti funzioni di:

a) nomina membri del Consiglio di Amministrazione;

b) la nomina dei membri del Comitato Tecnico-Scientifico.

3. la suddetta Assemblea può assumere deliberazioni di indirizzo e/o contenenti proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione; in particolare può esprimere il proprio punto di vista sul bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione. Tali deliberazioni non hanno natura vincolante, tuttavia nel caso di voto negativo sul bilancio consuntivo il Consiglio di Amministrazione dovrà riesaminare il bilancio approvato tenendo conto delle indicazioni dell'Assemblea.

4. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente della Fondazione, che la presiede, mediante avviso contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora (anche per l'eventuale seconda convocazione), da inviarsi ai Soci componenti senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.
5. Si può riunire anche in modalità telematica.
6. L'Assemblea dei Soci Fondatori si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di più della metà degli aventi diritto.
7. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza degli aventi diritto, qualunque sia il numero dei soci.
8. L'Assemblea dei Soci Fondatori delibera a maggioranza qualificata dei voti presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 25 - Il Comitato Scientifico

1. Può essere nominato un Comitato Scientifico composto da 3 o 5 membri, compreso un Presidente, scelti tra personalità di rilievo del mondo accademico, professionale e imprenditoriale sia nazionale sia internazionale.
2. I membri del Comitato Scientifico diversi dalla figura del Presidente dello stesso, sono nominati dall'Assemblea dei Soci Fondatori.
3. Il Presidente del Comitato Scientifico è nominato dai componenti del Comitato a maggioranza semplice;
4. Il Presidente della Fondazione almeno 60 giorni prima della data di scadenza del suo mandato provvede a richiedere alternativamente a mezzo PEC o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli Enti e alle Istituzioni competenti, le nomine di loro spettanza.
5. Questi devono provvedere, entro 40 giorni dal ricevimento della comunicazione, a designare i nominativi di loro spettanza, e in caso di mancata risposta la nomina avverrà da parte del Consiglio di Amministrazione.
6. Tutti i componenti del Comitato Scientifico rimangono in carica 3 anni decorrenti dalla data di nomina, salvo la possibilità di revoca per gravi e comprovati motivi, o di dimissioni.
7. Essi restano in carica fino alla nomina dei successori.
8. Il Comitato Scientifico:
 - a) svolge funzioni propositive per la definizione delle linee generali della Fondazione ed i relativi programmi;
 - b) esprime parere consultivo sulle materie di cui agli artt. da 3 a 5.
9. Il Comitato Scientifico si riunisce in tutti i casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la metà dei suoi membri ne faccia richiesta contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della

riunione inviata ai membri dello stesso Comitato almeno cinque giorni prima della adunanza con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario.

10. Anche in mancanza di convocazione, il Comitato è validamente costituito in forma totalitaria con la partecipazione di tutti i componenti, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti discussi. Il Comitato Scientifico si reputa validamente costituito allorquando sia presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera in ogni caso a maggioranza assoluta dei presenti.

11. Le adunanze possono essere tenute anche in video o audio conferenza.

12. La partecipazione al Comitato Scientifico è gratuita.

Art. 26 - L'Organo di Revisione

1. L'Organo di Revisione, può essere monocratico o collegiale: in questo caso si compone di tre componenti effettivi e due supplenti.

2. Il Consiglio di Amministrazione, valutata la forma dell'Organo, ne nomina i componenti tra gli iscritti all'Albo professionale.

3. L'Organo dura in carica tre anni e i componenti possono essere rinnovati. Con le stesse modalità vengono nominati i supplenti o il supplente.

4. I componenti dell'Organo di Revisione possono essere revocati soltanto per giusta causa, con contestuale nomina del sostituto nella carica.

5. L'Organo di Revisione controlla l'osservanza da parte della Fondazione delle norme contenute nel presente Statuto e nelle leggi vigenti, esercita anche il controllo contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

6. L'Organo di Revisione partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, e dell'Assemblea dei Fondatori.

Art. 27 - Regolamento Generale

1. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione verrà approvato il Regolamento Generale relativo alla attività di esercizio della Fondazione.

2. Il regolamento disciplina le norme attuative per la vita sociale della Comunità Energetica Rinnovabile e integra il presente Statuto che rimane il riferimento normativo fondamentale della Fondazione.

3. Eventuali modifiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione saranno sottoposte al vaglio dell'assemblea dei Soci Fondatori.

4. Nel Regolamento Generale saranno individuate le modalità operative relative a:

a) La gestione dei rapporti tra la Fondazione e i Soci, in particolare con riferimento a l'ingresso e l'uscita, la presentazione delle domande di adesione, i requisiti di partecipazione e le eventuali

quote di partecipazione, recesso ed esclusione, la gestione delle assemblee e tutte le altre possibili attività inerenti.

b) l'apertura e la gestione delle configurazioni di autoconsumo e dei partecipanti che rilevano ai fini dell'energia condivisa;

c) I contributi riconosciuti per effetto dell'autoconsumo diffuso ed altre fonti di entrata economica a ciascun socio consumer e prosumer;

d) la gestione dei rapporti tra la Fondazione e gli stakeholders.

Art. 28 - Destinazione degli incentivi per la condivisione dell'energia

1. La Fondazione, nell'ambito delle proprie finalità statutarie, assume tra gli altri il ruolo di Referente, nella figura del Presidente, o altro soggetto delegato, così come definito dal Testo Integrato Autoconsumo Diffuso – TIAD, approvato da ARERA con Deliberazione del 27 dicembre 2022, n. 727/2022/R/EEL, definendo, tra l'altro, le modalità di riparto degli incentivi derivanti dalla condivisione dell'energia.

2. Al Referente sarà demandata la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio. Al Referente saranno inviate le comunicazioni relative al procedimento di ammissione al servizio per l'autoconsumo diffuso e saranno, inoltre, intestate le fatture attive emesse dal GSE relativamente ai costi amministrativi spettanti allo stesso GSE. Il Referente sarà il soggetto deputato ad emettere fattura nei confronti del GSE relativamente agli importi spettanti.

3. Il Referente dovrà dare adeguata e preventiva informativa nei confronti di tutti i Partecipanti con particolare riferimento ai consumatori finali, circa i benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante per la condivisione dell'energia definita dalla normativa vigente.

4. Le modalità operative e tecniche di ripartizione degli incentivi per la condivisione dell'energia saranno riportate in uno specifico Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 0000 del presente Statuto.

5. In ogni caso il Regolamento per la condivisione dei benefici derivanti dalla condivisione dell'energia dovrà assicurare che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Appendice B delle Regole Operative CACER, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

6. Il valore soglia di cui al precedente capoverso, definito nel Regolamento, non potrà in ogni caso essere superiore ai valori definiti dalla normativa del tempo vigente.

7. Il Regolamento definisce altresì le modalità per la completa, adeguata e preventiva informativa nei confronti di tutti i Partecipanti con particolare riferimento ai consumatori finali, circa i benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante per la condivisione dell'energia definita dalla normativa vigente.

PARTE V

SCIoglimento - ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 29 - Scioglimento - Estinzione - Liquidazione

In tutti i casi di scioglimento o di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa dipendente, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più Liquidatori, chiamati a gestire la fase della liquidazione medesima.

Art. 30 - Devoluzione del patrimonio

1. I beni affidati in concessione d'uso, alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti. Eventuali diritti di usufrutto o altro diritto reale di godimento si estinguono.
2. Ad esito della liquidazione, i beni ed i fondi che residuano sono per intero devoluti per finalità di interesse pubblico, relativi ai territori di competenza della Fondazione.

PARTE VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia.